


CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 192/A V Legislatura

D.D.L. N. 24 DEL 20/5/1997

"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA,
PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTI
CO AMBIENTALI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VE
NATORIA" -



515

2.

REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE
SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO IMPEGNI**

All'Assessorato AGRICOLTURA
SETTORE CACCIA

S E D E

Alla Segreteria della Presidenza
della Giunta Regionale

S E D E

All'Ufficio Legislativo della G.R.

S E D E

Alla Segreteria della Giunta
Regionale

S E D E

Vista
[Signature]

REGIONE PUGLIA
16 MAG 1997
Prot. N° 10/510
Cat. Cl. Fasc. *[Signature]*

Prot. n° 20/P/2236 /U.L. del 15 MAG. 1997

OGGETTO: S.D.D.L. "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA ONDERTA


**PER LA TUTELA E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO
AMBIENTALI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA.**

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto
di questo Settore

**IL CORDINATORE
(Dr. Carlo SICILIANI)**

[Signature]





REGIONE PUGLIA

3.

ALLEGATO "C" Del. G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO-RAGIONERIA-FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO A.A.G.G. E SEGRETERIA

⇒ Settore Proponente: ASSESSORATO AGRICOLTURA - SETTORE CACCIA E PESCA

D.D.L.: CAP/SDL/97/00001 - "Norme per la protezione della fauna selvatica oncoterma, per la tutela e programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per la regolamentazione della attività venatoria".

REFERTO TECNICO

(Art. 20 Lr. 1777 modif. della Lr. 993)

Fonti di finanziamento della spesa prevista: tasse di concessione regionale in materia di caccia di cui all'art.47 della L.R. 27 febbraio 1984 n.10.

Capitolo/i di Entrate: 1012010

Capitolo/i di Spesa: 0841010

Spesa riferita al presente bilancio: L. 2.500.000.000=

Spesa riferita ai bilanci futuri: L. 4.500.000.000=
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note: Si precisa che il Referto Tecnico deve contenere sufficienti criteri ed elementi per la quantificazione della spesa prevista:

Dirigente Settore/Ufficio


- Dr. A. Spola -

⇒ Parere del Settore Ragioneria

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

Dirigente Settore/Ufficio





REGIONE PUGLIA

4.

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e programmazione delle risorse faunistiche ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

=====

Il D.D.L. in oggetto indicato recepisce interamente la L.157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sostituendo l'attuale L.R.n.20/94 "Norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che era stata emanata in attesa dell'approvazione di una legge organica in materia di caccia nell'ambito regionale.

Il presente D.D.L. disciplina in materia organica tutti gli istituti previsti della L.157/92 e si compone di n.7 Titoli con 61 articoli.

Il D.D.L. è stato redatto dal Settore Caccia e Pesca e sottoposto a l'esame della Consulta Venatoria Regionale che ha espresso parere favorevole apportando alcune integrazioni in ordine all'articolato.

In particolare all'art.14 del Titolo 3, la Consulta Venatoria Regionale, su richiesta dell'Amm.ne Prov.le di Bari, ha espresso parere favorevole sulla sostituzione del comma 4° come redatto dall'Ufficio, nel senso che fosse consentita la liberalizzazione della caccia alla fauna migratoria su tutto il territorio regionale, a titolo gratuito per un massimo di 20 giornate.

L'articolato approvato dalla Consulta Venatoria Regionale e relativo al punto 4 dell'art.14, così come formulato, non poteva essere operante in quanto non teneva in considerazione il rapporto territorio/cacciatori, che come prescritto dall'art.14 della L.157/92 e dal relativo D.M. già pubblicato, deve essere di un cacciatore per 19,01 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ogni A.T.C. .

Pertanto l'Ufficio ha modificato ed integrato il citato punto 4 al fine di renderlo operante nel rispetto della densità venatoria prevista dal D.M. del MIRAAP.

Il testo del D.D.L., così integrato e modificato dal Settore Caccia e Pesca e con ulteriori necessarie piccole modifiche al fine di rendere omogeneo il testo medesimo rispetto al testo approvato dalla Consulta Venatoria, si sottopone all'esame della G.R., affinché, ove condiviso, sia trasmessa al Consiglio Regionale per le definitive determinazioni in merito.

Il Assessore
-Mario De Cristofaro-



TITOLO I
(Disposizioni Generali)

Art. 1



(Finalità della legge)

1. La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia emana la presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale. (art.1 L.157/92)

Le finalità della presente legge sono:

- 1) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull'intero territorio regionale, mediante la istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica;
- 2) programmare ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;
- 3) disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;
- 4) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell'attività venatoria ed un efficace controllo della fauna selvatica;
- 5) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;
- 6) adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della Puglia;
- 7) promuovere ed adottare studi ed indagini di interesse faunistico-ambientale con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;
- 8) valorizzare gli aspetti ricreativi, culturali e turistici collegati all'esercizio venatorio, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;
- 9) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell'aria e del terreno dall'inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull'intero territorio regionale

Handwritten mark



Art. 2

(Oggetto della tutela - Esercizio venatorio)

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, allo stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale dalla presente legge è tutelato e protetto, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*), puzzola (*Mustela putorius*) tutte le specie di cetacei (*Cetacea*) e, inoltre, cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*), orso (*Ursus arctos*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), martora (*Martes martes*), capriolo garganico (*Capreolus capreolus*), istrice (*Hystrix cristata*).


b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *Falconiformes*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*) tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gallina prataiolo (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), fistione turco (*Netta rufina*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), occhione (*Burhinus oedipnemos*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), marangone minore (*Phaeacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tarabuso (*Botaurus steilaris*), spatola (*Platalea leucorodia*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), chiurlottello (*Numenius tenuirostris*).

c) Tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. Ai fini dei precedenti commi, il territorio regionale è sottoposto regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con modalità e i limiti previsti dagli articoli della presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli



aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, é affidato al Ministero dei Trasporti.

T I T O L O I I
(Funzioni amministrative - Partecipazione)

Art. 3


(Esercizio delle funzioni amministrative)

1. La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e di coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria nonché compiti di controllo e sostitutivi nelle materie di cui alla presente legge.
2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, di cui alla presente legge, ivi compresa la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8.6.1990 n°142, alle Province territorialmente competenti che istituiscono, per esercitarle, appositi Uffici, articolandosi anche con strutture tecnico faunistiche.
3. Qualora le Province risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione delle leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione, la Giunta regionale si sostituisce ad esse nell'adozione degli atti di loro competenza.

Art. 4

(Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione)

1. La Regione e le Province, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono rispettivamente, della consulenza, proposte e/o pareri del Comitato Tecnico faunistico-venatorio Regionale e Provinciale di cui ai successivi artt.5 e 6.
2. La Regione e le Province possono avvalersi, altresì, della consulenza, proposte e/o pareri dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (I.N.F.S.), nonché della collaborazione di altri Enti, Associazioni, Organismi, Istituti specializzati di studio e ricerca.
3. I pareri dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.



Art. 5

(Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari Organismi, è istituito il Comitato Tecnico regionale faunistico venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione.

2. Il Comitato Tecnico regionale faunistico venatorio ha sede presso gli Uffici della Regione.

3. Il Comitato Tecnico regionale faunistico venatorio è così composto:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dagli Assessori provinciali competenti in materia di caccia o loro delegati, in rappresentanza di ciascuna Amministrazione prov.le;
- c) da un rappresentante per ciascuna Associazione venatoria operante al livello regionale e presente nel Comitato Tecnico faunistico-venatorio Nazionale, designato dalle stesse a livello regionale;
- d) da un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale degli imprenditori agricoli, operanti a livello regionale e presenti nel Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;
- e) da quattro rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche, operanti a livello regionale e presenti nel Consiglio Nazionale per l'ambiente, designati dai predetti Organismi a livello regionale;
- f) da un rappresentante dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana, designato dallo stesso a livello regionale;
- g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
- h) dal responsabile dell'Osservatorio Faunistico regionale di cui all'art.7 della presente legge;
- i) da un rappresentante dell'Ispettorato regionale delle Foreste.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente del Settore Caccia della Regione.

4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui alla lettera b), che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al servizio caccia, designato dal Presidente del Comitato.

6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni.

7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Regione nella materia di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione é valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale 12/8/1981, n°45.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al precedente punto 11.

Art. 6

(Comitati Tecnici Provinciali per la tutela faunistico-venatoria)


1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni prov.li, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari Organismi, istituiscono i Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo tecnico-consultivo-propositivo della Provincia.

2. I Comitati esprimono, a livello provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali.

3. I Comitati hanno sede presso gli Uffici dell'Amministrazione prov.le territorialmente competente.

4. Ciascun Comitato é così composto:

- a) dall'Assessore prov.le competente in materia di caccia, o suo delegato, che la presiede;
- b) da un rappresentante per ciascuna Associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato Tecnico faunistico-venatorio nazionale, designato dalle stesse a livello provinciale;
- c) da un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativi operante a livello regionale e presenti nel Comitato Tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;
- d) da quattro rappresentanti delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e presenti a livello provinciale, purché inseriti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, designati dai predetti Organismi a livello provinciale;
- e) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia



- Italiana, designato dalla delegazione provinciale;
- f) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
- g) da un rappresentante dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste;
- h) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico provinciale di cui all'art.8.

Partecipa alle riunioni il dirigente del servizio provinciale competente in materia di caccia.

5. Ciascun Comitato elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o del delegato.
6. Le funzioni di segretario di ciascun Comitato sono svolte da un dipendente appartenente al Servizio Caccia della Provincia designato dal Presidente del Comitato.
7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Non possono far parte del Comitato i componenti dei Comitati di Gestione degli A.T.C.
8. Le riunioni di ciascun Comitato sono convocate in prima e seconda convocazione. In seconda la riunione é valida qualunque sia il numero dei presenti.
9. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.
10. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire il Comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati.
11. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al precedente punto 11.


Art. 7
(Struttura Tecnica Regionale
Osservatorio Faunistico-Centro Recupero
fauna selvatica in difficoltà)

Struttura Tecnica della Regione, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento é l'Osservatorio Faunistico regionale con sede a Bitetto.

Nella Struttura dell'Osservatorio Faunistico Regionale opera il Centro Recupero Regionale fauna selvatica in difficoltà.

Le finalità prioritarie dell'Osservatorio Faunistico Regionale sono le seguenti:

1. Coordinamento di tutte le attività degli Osservatori Faunistici



Provinciali.

2. Coordinamento, indirizzo e sperimentazione per il funzionamento ottimale dei Centri Pubblici di sperimentazione provinciali.
3. Raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori Faunistici Provinciali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna selvatica.
4. Raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali.
5. Istituzione di corsi, d'intesa con l'INFS, ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica.
6. Attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei Centri Pubblici provinciali, ai fini istituzionali degli stessi.
7. Attività di studio e sperimentazione per il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat.
8. Sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria.
9. Piani di intervento pluriennale, di concerto con l'INFS e programmi annuali di attuazione e funzionamento.
10. Collaborazione nella redazione del Programma e Calendario venatorio.
11. Attività di consulenza e collaborazione con le Province, A.T.C. e Comitati Tecnici venatori.

Handwritten mark

Le finalità prioritarie del Centro Recupero Regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

1. Coordinamento di tutte le attività dei Centri Provinciali di prima accoglienza;
2. Ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai Centri Provinciali di prima accoglienza;
3. Inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;
4. Detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;
5. Raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa ai soggetti ricoverati presso i Centri provinciali di prima accoglienza, con particolare attenzione per gli esemplari di pregio e rilevanza ambientale (popolazioni in declino numerico);
6. Attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri Recupero di altre regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

La Struttura Tecnica Regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

- Agronomo;
- Biologo o laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;



- Veterinario;
- Inanellatore autorizzato.

La Struttura Tecnica Regionale é dotata, prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della L.R.n°9/93 e già assegnato all'Osservatorio Faunistico e Centro Recupero fauna Selvatica, operanti in Bitetto.

La Struttura Tecnica Regionale é dotata di Regolamento Interno per il funzionamento della stessa, approvato dal Consiglio Regionale.

L'Osservatorio Faunistico-Centro Recupero fauna selvatica in difficoltà é Struttura Tecnica dell'Assessorato all'Agricoltura.

E' abrogata la L.R. n°13/95.

Art. 8

Strutture Tecniche Provinciali (Osservatori Faunistici Provinciali-Centri di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà)

Ogni Provincia istituisce l'Osservatorio Faunistico Provinciale, con le seguenti finalità e compiti:

1. Cattura ed inanellamento ai sensi del successivo art.35 comma 4;
2. Censimento del proprio territorio per il miglioramento dell'habitat ai fini ecologici ed in particolare per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;
3. Censimento della fauna selvatica a fini statistici;
4. Ripopolamento e cattura in apposite zone;
5. Gestione dei Centri Pubblici di sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione di cui all'art.7.
6. Collaborazione e supporto ai Comitati Tecnici Provinciali ed ai Comitati di gestione A.T.C.

All'interno dell'Osservatorio Faunistico Provinciale opera il Centro Provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti:

1. Prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà;
2. Pronto soccorso veterinario della stessa;
3. Trasferimento, al Centro Recupero Regionale di fauna selvatica in difficoltà, dei soggetti bisognevoli di successive e particolari cure e riabilitazione;
4. Liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione.

Ogni Struttura Tecnica Prov.le é dotata delle seguenti figure professionali:



- Agronomo;
- Biologo o laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;
- Veterinario;
- Inanellatore autorizzato.

Ogni Struttura Tecnica Provinciale é dotata di Regolamento Interno, per il funzionamento della stessa, predisposto sulla base del Regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità di detta normativa.

TITOLO III
(Pianificazione faunistico-venatoria
Istituti di Gestione faunistico-venatoria)


Art. 9

(Piano faunistico venatorio regionale
Programma annuale di intervento)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale Regionale é soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e per le altre specie al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1, mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione é destinato per una quota non inferiore al 20 e non superiore al 30% a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove é comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi ivi comprese la L.394/91 e relative norme Regionali di recepimento o altre disposizioni.
4. Con l'entrata in vigore della presente Legge chiunque privato o pubblico intenda tabellare del territorio agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa autorizzazione che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia territorialmente competente per conoscenza.

L'autorizzazione dalla Regione sarà concessa dopo il controllo ed il parere tecnico espresso dalla Provincia competente per territorio.


Il vincolo al territorio sarà concesso se non ostacolerà il Piano faunistico-venatorio regionale.



La Regione con la scadenza quinquennale del Piano faunistico-venatorio provvederà all'aggiornamento dello stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportata: "autorizzazione della Regione Puglia n°..... del

- 5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.
- 6. Il territorio agro-silvo-pastorale Regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15% a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art.17, a Centri Privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art.15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art.18.
- 7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, ai sensi dell'art.14.
- 8. Il Piano faunistico venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.
- 9. Sulla base della individuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il Piano faunistico venatorio regionale le Oasi di protezione, le Zone di ripopolamento e cattura, i Centri Pubblici e Privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le Zone di addestramento cani, nonché gli Ambiti Territoriali di Caccia.
- 10. In deroga a quanto previsto dal precedente punto 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-turistiche-venatorie, potranno essere istituite dalla Regione su richiesta degli interessati sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.
- 11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare approvativo del Piano faunistico venatorio regionale, il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare entro, 30 giorni dalla precitata pubblicazione sul BURP, al Presidente della Giunta Regionale richiesta motivata che sarà esaminata entro 60 giorni. La richiesta é accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 della L.157/92; é altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fine di ricerca

u



scientificamente. Trascorso il termine dei 30 giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'A.T.C. sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.

12. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi del successivo art.10 -comma 5-, resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

La Regione, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione dei Piani provinciali e del parere del Comitato Tecnico Regionale, approva il Piano valevole per il quinquennio successivo.

14. Il Piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

- a) criteri per l'attività di vigilanza;
- b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'INFS;
- d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionali, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del Piano pluriennale la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato Tecnico regionale di cui all'art.5.

16. Il programma annuale provvede:


- a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui alla presente legge annualmente assegnata ad ogni Provincia;



Handwritten signature and initials.

- c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C. nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito Territoriale di Caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRA AF.
- d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori, ricadente nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota ricompresa tra il 50% e il 100% della tassa di Concessione Regionale, non potrà superare il 50% per i residenti in regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale che stabilirà altresì, il costo dei permessi giornalieri.


h



Art. 10

(Piani faunistico-venatori Provinciali
Programma annuale di intervento)

1. Al fine della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Amministrazioni provinciali predispongono piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei, comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale nonché all'immissione della fauna selvatica.
2. I piani di cui sopra sono approvati dal Consiglio Provinciale su proposta della Giunta provinciale, previo parere del Comitato Tecnico Provinciale.
3. I piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale e comprendono:
 - a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
 - b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale.
 - c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
 - d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
 - e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione è affidata ad Associazioni venatorie e cinofile ovvero ad Imprenditori agricoli singoli o associati;
 - f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);



g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), b), c);

h) l'identificazione delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi.

4. Le zone di cui al precedente comma 3 devono essere perimetrare con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui alle lettere a), b) e c) a cura della Provincia;

b) quelle di cui alle lettere d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

5. Inoltre la deliberazione del Consiglio Provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 3 deve essere notificata a cura dell'Amministrazione Provinciale competente ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni territorialmente interessati. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non vi sia stato presentata formale opposizione.

Alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale, e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione con le eventuali individuazioni di nuove zone protette e/o modifica di quelle già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra.


Le zone protette di cui alle citate lettere a), b) e c) di cui al comma 3 già esistenti, anche anteriormente all'approvazione dei piani faunistici provinciali, ove siano ricomprese negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili.

Resta inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. Il predetto termine di 10 anni per le zone protette già istituite precedentemente all'approvazione del 1° piano faunistico regionale decorrerà dalla data di pubblicazione di detto atto sul BURP.

6. I Piani Faunistici venatori Provinciali propongono alla Regione gli Ambiti Territoriali di Caccia nel territorio di competenza.

7. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Amministrazioni provinciali, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

8. La Provincia con provvedimento della Giunta, sentito il parere del



Comitato Tecnico di cui all'art.6, approva il programma di intervento annuale, attuativo del Piano pluriennale Regionale e del Programma venatorio Regionale annuale di cui all'art.54, trasmettendolo alla Regione entro il 30 Giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.


9. Il Programma annuale di intervento prevede:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
- d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle Associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;
- e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del Piano Faunistico di cui al precedente art.9 punto 14 lett. b);
- f) Ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;
- g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Art. 11

(Oasi di protezione)

1. Le Oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa ed il ripristino degli habitat per le specie selvatiche di mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Le Oasi di protezione in particolare:
 - a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
 - b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.
3. Nelle Oasi di protezione é vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.
4. Le Oasi di protezione devono avere una superficie non inferiore a 100 ettari, comunque subordinata alle peculiarità ambientali meritevoli di tutela e alle esigenze ecologiche proprie delle specie che si intendono proteggere, come da documento orientativo dell'INFS.
5. Le Oasi sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi




di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna Provincia.

6. Le Oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.
7. La loro costituzione è deliberata dalla Regione, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.
8. La Provincia nella gestione delle Oasi di protezione può avvalersi della collaborazione del Comitato di gestione degli A.T.C. delle Associazioni venatorie, Protezionistiche ed agricole presenti nel Comitato Tecnico Regionale.
9. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province dovranno predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

Art.12

(Zone di ripopolamento e cattura)

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'ammissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.
2. Esse sono lo strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di produzione, di incremento, di irradiazione e di ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.
3. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.
4. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
5. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da documento orientativo dell'INFS e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art.14 in cui sono comprese, secondo le




indicazioni contenute nei Piani faunistico-venatori provinciali. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

- 7. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca, qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.
- 8. La loro costituzione è deliberata dalla Regione, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.
- 9. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli A.T.C., delle Associazioni venatorie, Protezionistiche ed Agricole presenti nel Comitato Tecnico Regionale.
- 10. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province dovranno predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.
- 11. Le zone di ripopolamento e cattura possono comprendere Centri pubblici di sperimentazione di cui all'art.13.

Art. 13
(Centri pubblici di produzione della fauna selvatica)

- 1. I Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.
- 2. Nei Centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
- 3. I Centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia".
- 4. La loro costituzione in attuazione del Piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla Provincia.
- 5. Nei Centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.
- 6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei Centri può essere autorizzato dal Presidente dell'Ente Provincia il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.
- 7. I Centri pubblici allo stato naturale, di estensione non inferiore ai 100 ettari, devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti.
- 8. I Centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.



Art. 14

(Ambiti territoriali di caccia - ATC)

- 1. Gli ambiti territoriali di caccia sono istituiti sul territorio agro-silvo-pastorale regionale, destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art.14 comma 1 e art.10 comma 6 L.157/92.
- 2. La Regione, sentito il Comitato Tecnico Regionale faunistico venatorio ed in attuazione del Piano Faunistico venatorio Regionale, istituisce gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) di dimensione sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o artificiali.
- 3. La Regione Puglia, d'intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate, può individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.
- 4. La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consentirà l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti nella Regione, che abbiano versato il proprio contributo di accesso all'A.T.C. della regione scelto prioritariamente, un numero massimo di 20 giornate di caccia, di cui un massimo di 10 usufruibili negli A.T.C. di ogni singola provincia.
 Ai fini di quanto sopra ogni Comitato di gestione riserverà il 5% del numero massimo dei cacciatori ammissibili nel proprio A.T.C. Resta inteso che il numero dei cacciatori ammissibili determinati da detta percentuale potrà essere aumentata con i posti residui disponibili dopo che si sarà ottemperato a quanto disposto, in ordine di priorità, dai successivi commi 7, 5 e 6.
 Le modalità ed i termini di richiesta e di assegnazione delle giornate di caccia di cui innanzi saranno stabilite con il Regolamento regionale di gestione degli A.T.C.
- 5. La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal Regolamento di gestione degli A.T.C., potrà consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in una quantità massima del 6% dei cacciatori ammissibili per ciascun A.T.C., come determinate dal Programma venatorio regionale annuale.
- 6. La Regione Puglia con il Programma venatorio annuale potrà riservare, nella percentuale massima del 5% del numero dei cacciatori ammissibili per ciascun A.T.C., permessi giornalieri da rilasciarsi secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel regolamento regionale di gestione degli A.T.C.
- 7. Ogni cacciatore, che abbia fatto richiesta al competente Comitato di gestione, nei modi e nei tempi previsti dal relativo Regolamento Regionale, ha diritto di accesso prioritariamente nell'Ambito territoriale di Caccia in cui ricade il proprio Comune di residenza, ove possibile, ovvero in altro Ambito della propria Provincia o della Regione. Inoltre il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori

[Handwritten mark]



ammissibili può avere accesso ad altri ATC nella propria regione, previo consenso dei relativi organi di gestione e nel rispetto del Regolamento regionale di gestione degli A.T.C.

8. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Regionale, approva nei sei mesi il Regolamento che disciplina le modalità di gestione degli ATC e l'accesso dei cacciatori.

Nel Regolamento deve essere previsto, fra l'altro, per tali


Ambiti:

- a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;
- b) il versamento da parte dei cacciatori ammessi nell'ATC di un contributo quale partecipazione, per finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli Ambiti Territoriali di Caccia;
- c) una vigilanza adeguata;
- d) un accesso regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell'art.22, comma 6, nel rispetto dell'indice di densità minima fissato dal Ministero dell'Agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni ambito territoriale di caccia e della capienza predeterminata. E' data facoltà al Comitato di gestione, ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra, se ricorrono i presupposti previsti dall'art.14 comma 8 della L.157/92 e con le modalità richieste;
- e) il regolamento prevede le modalità di costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi.

9. La durata degli ATC é quinquennale analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.

10. Il prelievo venatorio di fauna stanziale nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge é regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna presenti nel territorio accertata previo censimenti.


11. Le province hanno poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività dei Comitati di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli A.T.C.



Art. 15

(Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale)

1. I Centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile.
2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.
3. Nei Centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. E' tuttavia consentito la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.
4. I Centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta, nero su fondo bianco, "Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese dei titolari dei Centri.
5. I Centri privati hanno durata di 5 anni, salvo rinnovo.
6. La loro costituzione è autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie, complessivamente, superiore all'1% del territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente, e sono soggette a tassa di concessione regionale.
7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori, singoli o associati ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il Centro.
8. Le domande di cui al precedente comma devono essere corredate dalla planimetria del territorio interessato, dall'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, da una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.
9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai Centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della A.S.L. territorialmente competente.
10. I danni causati, dalla fauna selvatica prodotta, alle colture agricole all'interno dei Centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari senza diritto al rimborso o indennizzo.
11. Il provvedimento di costituzione dei Centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il funzionamento non sono corrispondenti alle prescrizioni contenute nel Regolamento o per mancato funzionamento del Centro stesso per un anno continuativo.
12. Le modalità di gestione e di funzionamento saranno determinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale previo parere del Comitato Tecnico Regionale, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge.



13. Il controllo sull'attività di gestione spetta all'Amministrazione provinciale competente.

Art. 16

(Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento)

1. La Regione regola nei sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
- b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;
- c) gli allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;
- d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

2. Le autorizzazioni per gli allevamenti di cui al comma 1 punto a) e b) soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione; gli allevamenti del punto c) e d) sono segnalati alle Province territorialmente competenti.


3. La Regione regola, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione dovrà prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.

Art. 17

(Aziende faunistico-venatorie - Aziende agri-turistico-venatorie)

1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, può nel limite massimo del 10% del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui il 5% per le Aziende faunistico-venatorie e il 5% per le Aziende Agrituristiche venatorie:


- a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione Regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle Aziende faunistico venatorie l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel



calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non é consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto.

La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica;

- b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione Regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende Agri-turistico-venatorie l'abbattimento é consentito solo al titolare, o a chi da questi autorizzato.
- 2) Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
- a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;
 - b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.
- 3) La domanda di concessione per la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie é presentata da un imprenditore agricolo e/o rappresentante degli imprenditori agricoli dei fondi rustici su cui si intende costituire l'azienda.
- 4) Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni internazionali.
- 5) Le aziende agri-turistico-venatorie, dopo la stagione venatoria, possono continuare a funzionare quali zone addestramento cani di tipo A e B e per prove cinoflie con abbattimento su fauna allevata in batteria.
- 6) L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1, é consentito nel rispetto della presente legge con esclusione dei limiti di cui all'art. 22 comma 6; per quanto riguarda le Aziende Agri-turistico-venatorie é vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna della specie cacciabile, allevata in batteria.
- 7) Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta nei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e funzionamento.
- 8) Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1, non possono avere una superficie inferiore ai 100 ettari per le vallive e di 300 Ha. per le altre e non superiore a 1500 ha. e una durata di cinque anni salvo



revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e 200 Ha. per le altre e superiore a 1000 Ha. e una durata di cinque anni salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

- 9) Le aziende di cui al punto precedente devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro e dalle zone protette (Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione) 300 m. per le Aziende faunistico-venatorie e 500 m. per le Aziende Agri-turistico-venatorie. Le Aziende faunistico-venatorie già istituite all'entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.
- 10) La tabellazione delle aziende di cui al 1° comma sono a cura e spese delle stesse.
- 11) Le aziende di cui al comma 1 sono revocate con effetto immediato dalla Regione qualora i titolari delle stesse non rispettino le disposizioni di cui alla presente legge e al vigente Regolamento.
- 12) Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria é affidata al personale dipendente nonché a quello della Provincia.

Art.18

(Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile)

1. La Regione istituisce, nei limiti del 4% del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, le zone di cui all'art.9 comma 8 destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
2. Le Province stabiliscono i periodi delle attività previste al comma 1 con piani faunistici venatori provinciali di cui al precedente art.10.
3. La Regione affida la gestione delle zone ad Associazioni cinofile riconosciute, ad Associazioni venatorie o ad Imprenditori agricoli singoli o associati.
4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.
5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra 100 e 1000 ettari ed in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno. Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.
6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari ed in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o gare cinofile con abbattimento di fauna



riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica, e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna per tutto l'anno anche nel periodo di caccia chiusa.

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei Regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo autorizzazione dell'organo di gestione competente e segnalazione alla Provincia interessata per la relativa vigilanza:

- nelle zone di ripopolamento e cattura;
- ambiti territoriali di caccia.
- aziende faunistico-venatorie;
- zone demaniali.


Le prove cinofile di cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di Aprile e Maggio.

8. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le attività cinofile su fauna allevata in batteria e con le caratteristiche di cui al comma precedente ivi comprese le gare con abbattimento. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio Regionale.
9. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale salvo rinnovo, revoca o disdetta.
10. Nei 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale adotterà il Regolamento di costituzione e gestione delle zone predette.)

Art.19

(Terreni del demanio)

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in Centri pubblici per la produzione della fauna, Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura.
2. L'utilizzazione a fini di cui sopra è definita dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano faunistico-venatorio provinciale.
3. La gestione tecnica dei terreni demaniali, per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Province territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e ambientaliste presenti nel Comitato Tecnico Nazionale
4. La Regione previa richiesta della Provincia interessata può inoltrare richieste allo Stato o ad altri Enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.



Art.20

(Tabellazione)


1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine dell'identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:
 - a)devono essere delle dimensioni di cm.25x33;
 - b)devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui é disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;
 - c)devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;
 - d)devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovino terreni che non siano in esso comprese o le medesime siano attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura é sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi;
 - e)quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm.50 dal livello dell'acqua;
 - f)quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso stesso d'acqua;
 - g)quando segnalano divieti temporanei di caccia, devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del divieto;
 - h)devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

M

Art.21

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero
Immissioni faunistiche)

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.
2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole e forestali su parere dell'I.N.F.S. e nel rispetto delle convenzioni internazionali.
3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a Ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari ed i periodi di ambientamento.



- 4. I ripopolamenti dovranno avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico naturali, incentivando la produzione della fauna.
- 5. I criteri, le modalità ed i fini dei vari tipi di ripopolamenti saranno stabiliti dal Piano faunistico venatorio Regionale (art.9, comma 13, lett.g) della presente legge.
- 6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti, sono previsti dal Programma annuale Provinciale di cui all'art.10, comma 9, lett.b) della presente legge.
- 7. L'immissione di fauna, a scopo di ripopolamento venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione dell'ATC, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della provincia, entro il 31 agosto.
- 8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio veterinario della USL competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio dell'Unità Sanitaria Locale di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale USL provvede a dare comunicazione alla USL locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della USL competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata dalle eventuali specifiche disposizioni.


h

TITOLO IV
Attività venatoria

Art.22

(Esercizio venatorio - Limiti e modi)

- 1. L'attività venatoria, svolta in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria é altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'art.25 della presente Legge, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al Calendario Regionale nonché le forme di cui al comma 6 e gli ambiti




territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art.32 della presente legge e comunque con armi pronte per l'uso e cariche.
4. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla, con i mezzi di cui all'art.32 e comunque con armi pronte per l'uso e cariche.
5. Ogni altro modo di abbattimento é vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
 - a) da appostamento fisso;
 - b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo abbia scovato la fauna, ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.
8. E' vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo) sempre che l'arma sia scarica.
11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

Art.23

(Documenti venatori)

1. L'attività venatoria é consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:
 - a) licenza di porto di fucile per uso di caccia, rilasciata dall'autorità di P.S.;
 - b) tesserino regionale;
 - c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;
 - d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;



e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla vigente legge (art.12 comma 8, L.157/92) e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

Art.24

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di P.S.; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.
3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
4. La licenza del porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a 90 giorni dalla domanda stessa.
5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.



Art. 25

(Tesserino venatorio regionale)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.
2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato a titolo gratuito dalla Provincia tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune:
 - a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
 - b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;



- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui al precedente art.23 lett.e);
3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.
 4. Il Comune preposto al rilascio del tesserino regionale compila la parte di propria competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti territoriali di caccia in regione e/o fuori regione ove è consentita l'attività venatoria all'intestatario dello stesso e dietro presentazione dell'attestato di versamento della quota di partecipazione agli A.T.C. assegnati.
 5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al D.M. 05/06/1978 e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale, dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui al precedente art.23.
 6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al Comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.
 7. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza che ha rilasciato il tesserino. In caso di smarrimento il titolare deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di P.S.
 8. Il titolare deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi i giorni di caccia ed i capi di fauna abbattuti.
 9. La Provincia entro 30 giorni dalla raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà all'inoltro degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale.



Art.26

(Abilitazione venatoria)


1. L'abilitazione all'esercizio venatorio é necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.
2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione, composta da esperti qualificati ritenuti tali dal soggetto che li designa in ciascuna delle materie dell'art.27 , dopo aver presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:
 - a) certificato di residenza;
 - b)certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a 60 giorni rispetto alla data della domanda;
 - c)la ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al successivo comma.
3. Ogni candidato é tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato in misura non superiore al £.50.000, comprensivo degli ausili didattici nonché del rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto importo sarà utilizzato dalla Provincia per far fronte a tutte le spese per l'esame di che trattasi.

di

Art. 27

(Esame di abilitazione venatoria)

1. Gli esami di abilitazione venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie:
 - a)Legislazione venatoria;
 - b)Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
 - c)Armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
 - d)Tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - e)Norme di pronto soccorso.
2. Al fine di favorire la preparazione dei candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito alle Province che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al fine di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda.
3. Le Province organizzano corsi di preparazione gratuiti per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi della vigente legislazione venatoria per i possessori di licenza, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni provinciali naturalistiche, agricole e venatorie



riconosciute e della delegazione dell'ENCI provinciale.

Art. 28

(Prove d'esame e ripetizione dell'esame)

1. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve superare una prova preliminare consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30 domande sotto forma di quiz, predisposto dal competente Assessorato della Regione.
2. L'aspirante cacciatore deve indicare le risposte esatte.
3. Qualora commetta oltre sei errori, l'aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non prima che siano trascorsi due mesi.
4. Superata la prova preliminare positivamente, l'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d'esame; deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria, cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del fucile da caccia.
5. La Commissione, collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato viene rilasciato a firma del Presidente e del Segretario della Commissione.
6. La valutazione della Commissione è definitiva ed inappellabile.
7. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi.

Art. 29

(Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio)

1. Le Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo precedente sono istituite con Decreto del Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede presso gli Uffici dell'Amministrazione provinciale.
2. Ciascuna commissione è composta da:
 - a) un dirigente della ~~Provincia~~ competente in materia di caccia ed esperto in legislazione venatoria, che la presiede;
 - b) un laureato in scienze biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal Presidente della Provincia competente, nonché un supplente;
 - c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia competente;
 - d) da un esperto in norme di pronto soccorso, nonché un supplente designati dal Presidente della Provincia competente;
 - e) tre esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali del

* REGIONE

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie a livello provinciale, nonché tre supplenti;

f) un esperto in cinofilia venatoria designato dalla delegazione ENCI provinciale nonché un supplente;

g) tre esperti in principi di salvaguardia delle produzioni agricole designati dalle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, a livello provinciale, nonché tre supplenti;

h) tre esperti in tutela dell'ambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a livello provinciale, nonché tre supplenti.

3. Svolge le funzioni di segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo dell'Amministrazione provinciale, designato dall'Amministrazione Provinciale.

4. I componenti delle Commissioni rimangono in carica cinque anni.

5. In caso di dimissioni, di vacanza di posto o di sostituzione da parte dell'associazione designante, il componente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro che ha sostituito.

6. Ai componenti le Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, emolumenti parificati a quelli di cui alla legge regionale 12/8/1981, n°45.

7. Le Commissioni sono validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno otto componenti che rappresentino tutte le categorie dalla lettera b) alla lettera h) di cui al punto 2.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età.

9. Ciascuna Commissione può articolarsi in due commissioni paritetiche presiedute dal Presidente.

10. Gli esperti previsti alle lettere e), f), g) e h) sono designati dalle Associazioni venatorie, agricole, naturalistiche, protezionistiche ed ENCI a livello provinciale presenti nel Comitato Tecnico faunistico-venatorio di cui al precedente art.6.

11. Le Province trasmettono la deliberazione di nomina delle commissioni entro 60 gg. dalla richiesta, al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del Decreto di nomina.

Entro 30 giorni dalla richiesta le Associazioni venatorie, protezionistiche ambientali, agricole e delegazione provinciale ENCI devono far pervenire alle Province competenti per territorio le designazioni dei propri rappresentanti. Trascorso il suddetto termine, senza l'avvenuta designazione, le Province provvederanno alla individuazione degli esperti, delle 4 componenti di cui al comma 2 lett. e), f), g) e h) su segnalazione dei componenti il Comitato Tecnico provinciale.

Art. 30

(Registro dei cacciatori)

1. Presso ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.
2. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio del tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

Art. 31

(Specie cacciabili e periodi di caccia)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio é consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

quaglia(coturnix coturnix); tortora(streptopeia turtur);
 merlo(turdus merula); passero(passer italiae); passera
 mattugia(passer montanus); passera oltremontana(passer domesticus);
 allodola(alauda arvensis); starna(perdix perdix); pernice
 rossa(alectoris rufa); lepore comune(lepus europaeus); coniglio
 selvatico(oryctolagus cuniculus);

b)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:


storno(sturnus vulgaris); cesena(turdus pilaris); tordo
 bottaccio(turdus philomelos); tordo sassello(turdus iliacus);
 fagiano(phasianus colchicus); germano reale(anas platyrhynchos);
 folaga(fulica atra); gallinella d'acqua(gallinula chloropus);
 alzavola(anas crecca); canapiglia(anas strepera);
 porciglione(railus aquaticus); fischione(anas penelope);
 codone(anas acuta); marzaiola(anas querquedula); mestolone(anas
 clypeata); moriglione(aythya ferina); moretta(aythya fuligula);
 beccaccino(gallinago gallinago); colombaccio(columba palumbus);
 frullino(lymnocryptes rusticola); combattente(philomachus pugnax);
 beccaccia(scolopax rusticola); taccola(corvus monedula);
 corvo(corvus frugilegus); cornacchia nera(corvus corone);
 pavoncella(vanellus vanellus); pittima reale(limosa limosa);
 cornacchia grigia(corvus corone cornix); ghiandaia(garrulus
 glandarius); gazza(pica pica); volpe(vulpes vulpes);

c)Specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

coturnice(alceteris graeca); capriolo(capreolus); cervo(cervus
 elaphus); daino(dama dama) muflone(ovis musimon);

d)specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre

Handwritten mark



al 31 gennaio: cinghiale(sus scrofa).


2. E' sempre vietato abbattere o catturare:
 - a) le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione.
 - b) il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto rigato.
3. Con il Calendario venatorio i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
4. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato dal comma 1.
5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.
6. Il Presidente della Giunta Regionale aggiornerà con proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, sulla base di modifiche apportate come previsto dall'art.18 comma 3 L.157/92.

Art. 32

(Mezzi di caccia)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:
 - a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
 - b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm.5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm.40;
 - c) fucile combinato, a due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm.5,6.
2. E' consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.
3. Per la caccia con il falco dovranno essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.
4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodo di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte delle Province ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.
5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi.
6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di

li





ungulati e deve essere effettuata con arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia é autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.
8. E' vietato, durante l'esercizio venatorio, usare a fini di richiamo acustico registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.
9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio o non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

Art. 33

(Calendario venatorio regionale)

1. La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo Calendario.
2. Il Calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Province e dal Comitato Tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, é deliberato dalla Giunta regionale, sentiti l'INFS e la Commissione consiliare permanente competente, ed é pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:
 - le specie di mammiferi ed uccelli cacciabili nei periodi consentiti;
 - il numero massimo di giornate di caccia settimanali, e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale
 - il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'ATC;
 - i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria
 - le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.
4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i




giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

- 6. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:
 - a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Province;
 - b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.
- 7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 8. La Regione, sentito le proposte provinciali di cui al comma 2 del presente articolo, con il calendario venatorio può autorizzare una o più province ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art.31, comma 3 e 4 in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:
 - a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;
 - b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;
 - c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;
 - d) modalità di caccia.
- 9. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

Art.34

(Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia)

- 1. La Regione attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art.18 comma 3 L.157/92.
- 2. La Regione può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art.31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio Faunistico Regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.
- 3. Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta delle Province, sentito l'Istituto nazionale della Fauna Selvatica, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani



e dei gatti inselvatichiti, che moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitari e per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

4. Le operazioni di controllo di cui al comma precedente possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia.

Per quanto concerne il controllo dei cani e gatti inselvatichiti sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa vigente.

5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

6. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle Province.

7. Tali piani devono essere attuati dalle Amministrazioni prov.li mediante gli agenti venatori dipendenti. Le Province potranno, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito di porto d'armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.

8. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno di centri urbani, lo stesso potrà esser autorizzato, su conforme parere dell'USL competente, demandando l'attuazione al Comune interessato.

9. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei Comuni interessati, nominativamente designati dall'Ente gestore, purché munite di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.


10. La Provincia per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche.



Art.35

(Uccellazione - Cattura a scopi scientifici
e per l'utilizzo nell'attività venatoria)

1. In tutto il territorio regionale é vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. La Regione, su parere dell'I.N.F.S., può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico é organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'I.N.F.S.; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento di cui sopra può essere svolta esclusivamente da titolari, residenti in Regione, di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della G.R. su parere dell'INFS. L'espressione di tale parere é subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del Presidente della G.R. é subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di cattura previsti dall'INFS, ai periodi di effettuazione ed i luoghi in cui sarà effettuato dando comunicazione 30 giorni prima alle province competenti per territorio dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.
4. La Regione, su richiesta delle Province interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'INFS; la espressione di tale parere é subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso INFS, ed al superamento del relativo esame.
6. L'INFS svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
7. La cattura per la cessione a fini di richiamo é consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.



8. E' fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di dare notizia alla Provincia territorialmente competente che provvederà ad informare l'INFS.
9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà sono affidati al Centro Recupero fauna selvatica previsto dal precedente art.7.
10. E' fatto obbligo, a chi rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla provincia territorialmente competente. La Provincia provvederà all'invio al Centro Recupero di fauna selvatica in difficoltà e all'inbalsamazione a scopi didattici in caso di esemplari morti.

Art.36


(Appostamenti fissi e temporanei)

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'art.22, comma 6, è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990.

Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata.


In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1% del numero dei cacciatori ammissibili in ogni A.T.C.. L'autorizzazione è richiesta all'Amministrazione Provinciale competente ed all'ATC di residenza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli Ha utili all'attività venatoria compresa la zona di rispetto di mt.150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di mt. 1,50 e di dimensione di cm.25x33, con scritta rossa su fondo bianco, con l'indicazione "appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di.....n°.....del....".

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'art.22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7 dell'art.35, ovvero uccelli allevati (art.16, comma 1 lett.b)), appartenenti alle specie cacciabili.
3. Le Province, in riferimento all'art.35, comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'art.35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la



detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.
5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione all'Ente competente, del richiamo morto da sostituire.
6. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
7. E' vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.
8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo abbia occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.
9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.
10. Si considerano appostamenti fissi quelli costruiti in muratura o altra solida materia.
11. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.
12. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province autorizzano detti appostamenti la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
13. La caccia dagli appostamenti di cui al precedente comma 12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.
14. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma precedente che richiedono preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta





dell'autorizzazione effettuata alla Provincia, deve essere corredata dall'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria con tabelle poste a 100 mt. quale zona di rispetto recante la scritta rossa su fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art.36 comma 13 autorizzazione della Provincia n°. del....". Il numero di tabelle di dimensione di 25x33 poste su sostegni smontabili con altezza minima di mt.1,50 devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.

- 15. E' vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di comunicazioni ferroviarie nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali.
- 16. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.
- 17. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri e quelli tra appostamenti temporanei 200 mt.
- 18. Durante l'esercizio della caccia da appostamento, è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.
- 19. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
- 20. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.
- 21. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

Art.37

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

- 1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura dell'Ass.ne Prov.le in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.
- 2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui



all'art.54 comma 4 lett.a).

- 3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare entro 30 giorni, dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della Regione richiesta motivata.
- 4. La Regione sentito il parere tecnico dell'Amministrazione provinciale competente per territorio entro 60 giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.9.
E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria é in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando é motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico sociale o ambientale.
- 5. Il divieto é reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'art.20, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle con scritta nera su fondo bianco devono riportare "Divieto di caccia ai sensi dell'art.37 della L.R. dal al ", autorizzazione regionale n° del "
- 6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia é vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

Art. 38

(Fondi chiusi)

- 1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio é vietato.
- 2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.
- 3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella nera su fondo bianco recanti la scritta "Fondo chiuso - Divieto di caccia" autorizzazione regionale n°...del...", apposte a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o soprattasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla Regione e all'Ufficio della Provincia competente per territorio. La Provincia dopo le relative verifiche ne prende atto, al fine della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nullaosta al competente ufficio della Regione che rilascerà l'autorizzazione.
- 4. Gli addetti alla vigilanza, di cui alla presente legge, possono in ogni tempo accedere ai fondi chiusi ai fini della vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di



accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.


5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30% del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art.9 -comma 3.

Art. 39

(Terreni in attualità di coltivazione)

1. Nei terreni in attualità di coltivazione é vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al primo comma, sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:
 - a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere, e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto, fino al raccolto;
 - b) le colture erbacee da seme dalla germinazione fino al raccolto;
 - c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;
 - d) le foraggere mature per lo sfalcio;
 - e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
 - f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;
 - g) i pioppeti;
 - h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
 - i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto;
 - l) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del 15° anno di età, e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza dei tre metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente.
 - m) i terreni coltivati a tabacco;
3. Su tali terreni i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre a salvaguardia delle colture, apposite tabelle nere su fondo bianco recanti la scritta "fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della L.R.n° art.39 dal al autorizzazione Regionale...del n° ". La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio nullaosta all'ufficio competente della Regione che rilascerà la relativa autorizzazione.

Dr.



Art.40

(Presenza di bestiame)

1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, é vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre barriere naturali.
2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco "Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal al autorizzazione della Regione n° del " esenti da tasse.
3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame ed utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e alla Provincia competente per territorio.
4. La Regione concederà l'autorizzazione previo il parere della Provincia competente per territorio che avrà accertato quanto, con la istanza, richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per Ha. a seconda se trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando ma é soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto, in territorio Silvo-Pastorale boschivo il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini in 1 capo di bestiame per ogni 5 Ha. e in caso di pascolo misto o semibrado n°5 capi per 1 Ha. L'ampiezza di territorio Silvo-Pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 Mt. dal gregge.

Art.41

(Accensione delle stoppie)


1. Nel territorio della Regione Puglia dal 1° marzo al 30 settembre é vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prato e erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per le distruzioni di erbe infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili riuniti in cumuli e personalmente controllati fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e praticato le dovute precese.

Art.42

(Impiego dei cani - cani vaganti)

1. E' consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del

fi



selvatico per tutta l'annata venatoria.

2. L'uso dei cani da seguito e da tana, con abbattimento del selvatico é consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio é consentito, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, comunicate alla Provincia territorialmente competente e autorizzate dai Comitati di gestione, previa regolamentazione della Provincia nei giorni di mercoledì e domenica, invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località le Province possono limitare o proibire l'uso dei cani da seguito, ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite, o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente.

Durante i periodi e nelle aree nei quali non é permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non sia accompagnato o non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio. In caso contrario il detentore sarà sanzionato.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui esso é ricoverato.

7. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti che ne dispone a norma della vigente normativa.



8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvaticati.

9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Art.43
(Divieti)

E' vietato a chiunque:

- 1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri;
- 2) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 mt.
- 3) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione




- di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi;
- 4) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge esenti da tasse indicanti il divieto;
 - 5) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
 - 6) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
 - 7) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio che non siano scariche e in custodia;
 - 8) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
 - 9) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;
 - 10) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
 - 11) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;
 - 12) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
 - 13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti



all'art.35, comma 2, della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente Amministrazione provinciale, che provvederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà;

- 14) esercitare la caccia sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;
- 15) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nelle caccia agli acquatici;
- 16) usare durante l'esercizio venatorio al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con, o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori;
- 17) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle con dicitura nera su fondo bianco "autorizzazione regionale n°...del....", esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- 18) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- 19) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili: fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- 20) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- 21) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- 22) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art.18 comma 6;
- 23) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica;
- 24) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
- 25) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art.635 del codice penale;
- 26) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con

li




- le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;
- 27) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli dovranno, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;
- 28) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;
- 29) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'art.39 della presente legge e nei fondi chiusi di cui all'art.38;
- 30) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 novembre al 31 gennaio;
- 31) effettuare la posta alla beccaccia e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

TITOLO V
(Vigilanza venatoria - Sanzioni)

Art.44
(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei Regolamenti regionali é affidata:
 - a) agli agenti dipendenti della Provincia preposti a tale funzione. A tali agenti é riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti possono portare durante il servizio, e per i compiti di istituto, le armi da caccia di cui all'articolo 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità dell'art.5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n°65;
 - b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n°773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 é, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; é affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sul territorio

provinciale di competenza. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame come previsto dal successivo articolo.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, sono organizzati dalle Province territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett.b), sotto il controllo della Regione.
- 7) L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
- 8) I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente competente.
- 9) La Regione istituisce presso i propri uffici un registro con l'indicazione nominativa dei soggetti abilitati alla vigilanza faunistico-venatoria.
- 10) Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie e ambientaliste.

Art.45

(Attività di vigilanza - corsi di formazione)

1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare l'applicazione della normativa nazionale, regionale.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente Regolamento di P.S.
3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione





di cui al comma 6 art.44, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente della G.R. in cui dovranno essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.

Art.46

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art.44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'art.23 nonché della fauna selvatica abbattuta.
2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.
3. Nei casi previsti dall'art.48, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all'art.43 punto 16, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici di ciascuna Provincia.
4. Le Province ove non dispongano di propri idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di P.S.
5. Quando è sequestrato fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al punto 3, provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio centro recupero di fauna per le prime cure per poi trasferirla presso il Centro Recupero fauna di cui all'art.7, per le cure, riabilitazione e successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita ove possibile tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito Capitolo di entrata dell'Amministrazione Provinciale di cui al successivo art.51 ultimo capoverso.
6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo a fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno

Handwritten signature or mark.



dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.

- 7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti disposizioni in materia.
- 8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono entro 48 ore dalla contestazione all'ufficio competente dell'Amministrazione Provinciale quale organo accertatore.
- 9. L'Amministrazione Provinciale competente provvede alla stampa, previo intesa con la Regione dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplica copia ricalcanti, numerate progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia sarà consegnata al verbalizzato, l'originale e la 2^a copia all'Amministrazione Provinciale, la 3^a copia resterà allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare dovrà essere apposto dall'addetto alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che unitamente alla copia non dovrà essere staccata dal blocchetto.

Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte dell'Am.ne Prov.le previa restituzione di quello esaurito.


- 10. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n°772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art.9 della medesima legge.

Art.47

(Agenti dipendenti dagli enti locali)

- 1. Ferme restando le altre disposizioni della Legge 7 marzo, n°65, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
- 2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente Legge, e gli altri atti indicati dall'art.46, anche fuori dell'orario di servizio.

u



**Art.48
(Sanzioni penali)**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

- a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da f.1.800.000 a f.5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura dell'attività venatoria fissata dal Calendario venatorio;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da f.1.500.000 a f.4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da f.2.000.000 a f.12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'abruzzo, muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da f.900.000 a f.3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da f.1.500.000 a f.4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a f.1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a f.6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a f.3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non é consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art.35, comma 7 e quelli vietati dall'art.43, comma 1, punto 16, della presente legge. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami;
- i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a f.4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da f.1.000.000 a f.4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

Handwritten signature



2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia



di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto.


Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, regola entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del Codice Penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

Art. 49

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- a) sanzione amministrativa da £.400.000 a £.2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 22 comma 6;
 - b) sanzione amministrativa da £.200.000 a £.1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da £.400.000 a £.2.400.000;
 - c) sanzione amministrativa da £.300.000 a £.1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o versamento della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da £.500.000 a £.3.000.000;
 - d) sanzione amministrativa da £.300.000 a £.1.800.000 per chi esercita la caccia all'interno dei centri pubblici o privati di riproduzione e senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistiche-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da £.500.000 a £.3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da £.700.000 a £.4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
 - e) sanzione amministrativa da £.200.000 a £.1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da £.500.000 a £.3.000.000;
 - f) sanzione amministrativa da £.200.000 a £.1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle




- disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione é nuovamente commessa, la sanzione é da £.500.000 a £.3.000.000;
- g) sanzione amministrativa da £.200.000 a £.1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione é nuovamente commessa, la sanzione é da £.400.000 a £.2.400.000;
 - h) sanzione amministrativa da £.300.000 a £.1.800.000 per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell'art.36 comma 7; se la violazione é nuovamente commessa, la sanzione é da £.500.000 a £.3.000.000;
 - i) sanzione amministrativa da £.150.000 a £.900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
 - l) sanzione amministrativa da £.150.000 a £.900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art.21; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.21 per altre introduzioni;
 - m) sanzione amministrativa da £.50.000 a £.300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionali; la sanzione é applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
 - n) sanzione amministrativa da £.50.000 a £.300.000 per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge, o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a £.50.000 per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;
 - o) sanzione amministrativa da £.50.000 a £.500.000 per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalit  previste, oltre a £.10.000 per tabella apposta abusivamente;
 - p) sanzione amministrativa da £.50.000 a £.300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e doganale;
 - q) sanzione amministrativa da £.100.000 a £.600.000 per i trasgressori di cui all'art.41, salvo quanto previsto dagli artt.17 e 59 del T.U. di legge di P.S. e successive modificazioni.
2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art.44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.

Handwritten signature or mark.



3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli artt.624, 625, 626 del Codice Penale.




Art.50

**(Sospensione, revoca e divieto di
rilascio della licenza di porto
di fucile per uso di caccia.**

(Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art.48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:
 - a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto art.48, comma 1, lettere a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettera f), g) e h) limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art.99, secondo comma, n°1, del Codice Penale;
 - b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art.48, comma 1, lettere c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art.99, secondo comma, n°1, del Codice Penale;
 - c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dal predetto art.48 comma 1, lettere a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art.99, secondo comma, n°1, del Codice Penale;
 - d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo caso previsto dal predetto art.48, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art.99, secondo comma, n°1, del Codice Penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal Questore della provincia del luogo di residenza del cotravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art.48, comma 1, lettere a), b), c), e) ed i), al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art.49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art.49, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa,

de



la sospensione é disposta per un periodo di tre anni.


5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 é adottato dal Questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, dell'autorit  amministrativa competente, che é stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non é stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che é stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore d  notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al Questore, il quale pu  valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'art.25, con relativo ritiro, é prevista nei casi di cui al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo.
8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative, di cui all'art.49, nonch  dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio, in caso contrario debbono ritenersi prescritte.

Art.51

(Procedimento sanzionatorio amministrativo)

1. L'Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio é la Provincia nel cui ambito é stata verbalizzata l'infrazione.
2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi all'Amministrazione Provinciale nei termini e con le modalit  di cui al precedente art.46 comma 8.
3. Il verbale di cui sopra deve contenere:
 - a)l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonch  del luogo di accertamento;
 - b)il nome e cognome del verbalizzante, nonch  l'Ente, l'Istituto o l'Associazione di appartenenza;
 - c)le generalit  anagrafiche del trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attivit  venatoria, nonch  il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la propriet  dello stesso;
 - d)la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione e l'articolo della norma violata;
 - e)le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore;
 - f)le generalit  di eventuali testimoni presenti all'atto della violazione;
 - g)la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore del verbale, o i motivi della non contestazione e/o notifica.

Handwritten signature



4. La violazione, quando é possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. L'Amministrazione provinciale, nel caso di cui sopra, notificherà con raccomandata A.R. l'importo da corrispondere per l'infrazione ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81.

Ove non fosse possibile contestare l'infrazione immediatamente all'interessato, vi provvede la Provincia competente entro il termine perentorio di 90 giorni dall'infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana, e di 360 giorni per i residenti all'estero, con l'indicazione dell'importo da corrispondere per la definizione ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81.

La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata A.R. o con le modalità previste dal c.p.c. da un Funzionario dell'Amministrazione Provinciale.

5. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i termini di notifica di cui sopra, ovvero quanto quest'ultima non sia stata effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente comma.

Con la raccomandata A.R. di cui al primo e terzo capoverso del punto 4, che indica l'importo da versare per l'infrazione, deve essere indicato l'Ufficio dell'Amministrazione Provinciale a cui gli interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le modalità di cui al successivo capoverso.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle raccomandate A.R. di cui sopra il verbalizzato può far pervenire all'Ufficio del Contenzioso dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata A.R., ivi compresa la richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell'opposizione da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo sino all'emissione dell'ordinanza di cui ai successivi punti.


6. L'Ufficio del Contenzioso della Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al successivo punto 10, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento, determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di pagamento degli importi dovuti.

7. La Provincia trasmetterà alle Amministrazioni competenti la documentazione di rito ove risultino ulteriori sanzioni accessorie.

8. Il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, con raccomandata A.R. all'interessato, dell'ingiunzione di pagamento.

In caso di mancato pagamento nel termine prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con l'osservanza delle norme di cui

Handwritten signature



al T.U. approvato con R.D. 14/4/91 n°639. L'ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa è proponibile opposizione al Pretore con l'osservanza delle norme di cui all'art.22 della Legge 24/11/81, n°689.

L'atto con cui è proposta l'azione davanti al Pretore deve essere anche notificato all'Ufficio Provinciale del Contenzioso che ha emesso l'ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e difesa in giudizio.

In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata esigibile.

9. Presso ciascuna Provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente Legge, al fine dell'esatta quantificazione dell'illecito amministrativo e della graduazione delle sanzioni.

10. Nell'ipotesi di cui al punto 6, per ciascuna Provincia è istituita una Commissione per il contenzioso, così composta:

- a) dal Responsabile dell'Ufficio Caccia Provinciale, che la presiede;
- b) un esperto in materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza nominato dalla Provincia;
- c) dal Responsabile dell'Ufficio del Contenzioso regionale della Provincia interessata;
- d) dal Funzionario tecnico del Settore di vigilanza faunistica che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

11. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente della Provincia ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del Bilancio di previsione, avente per oggetto: "Progetto finalizzato alla tutela e vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da attuarsi dagli agenti faunistici dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali".


Art.52

(Procedimento sanzionatorio penale)

In caso di violazione della norma di cui al precedente art.48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro 48 ore unitamente alla notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'art.347 del C.P.P.

Una copia del verbale di infrazione deve essere trasmesso all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, con le modalità e termini di cui al precedente articolo.

Qualora la notizia di reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie



che non esercitano funzioni di Polizia Giudiziaria, le stesse, immediatamente, devono recarsi alla più vicina sede di autorità di P.G. o presso l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, a cui consegneranno copia del verbale per il seguito di competenza.

L'originale del verbale sarà trasmesso all'Amministrazione Provinciale competente con le modalità e termini di cui al precedente articolo.

L'Amministrazione Provinciale ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti capoversi procede alla iscrizione del trasgressore nell'apposito casellario di cui al precedente articolo.

Ove sia prevista, nei casi di cui sopra, anche la sanzione amministrativa, l'Amministrazione Provinciale richiede all'autorità Giudiziaria se sussista connessione obiettiva tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione del procedimento sanzionatorio.

Ad emissione della sentenza definitiva da parte dell'Autorità Giudiziaria, è fatto obbligo a quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione Provinciale copia della sentenza per i successivi provvedimenti di competenza.

Nel caso non sussista connessione obiettiva, l'Amministrazione Provinciale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui al precedente articolo.


**TITOLO VI
(Disposizioni finanziarie)**

Art.53

(Tasse di concessione regionale)

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1. è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
3. L'importo della tassa di concessione regionale, per il rilascio o il rinnovo della licenza, è pari al 50% dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n°641 e successive modificazioni.
4. Agli effetti delle tasse annuali, governativa e regionale si intende per anno il periodo di 12 mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali, di concessione governativa e regionale devono essere effettuate in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla

h



data di rilascio o rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.


Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di 12 mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia, prima dell'inizio della stagione venatoria
6. La tassa non é dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.
7. La tassa di rinnovo non é dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:
 - a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
 - b) le aziende faunistico-venatorie;
 - c) le aziende afri-turistico-venatorie;
 - d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art.26 comma 6.

Il versamento é effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

Con l'entrata in vigore della presente Legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del D.L. 230/90 e successive modifiche introdotte dalla L.R. 1/94, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
- abilitazione venatoria	125.000	125.000
- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	1.078.000	1.078.000
- Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art.16 punti a) e b)	1.078.000	1.078.000
- aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso	24.260	24.260
- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art.26 comma 6 per ogni anno	216.000	216.000




Inoltre quale tassa di nuova istituzione viene determinata con la presente Legge la concessione di aziende agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per Ha. per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al D. L.vo 230/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.54

(Riparto dei proventi delle tasse regionali)

1. La Giunta Regionale ripartisce il 90% dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati ENTRO il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province per gli adempimenti previsti dalla presente Legge, sulla base dei seguenti parametri:
 - 20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale;
 - 40% in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
 - 40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.
2. Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente Legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
3. La Giunta Regionale utilizza entro il 31 dicembre di ogni anno il rimanente 10% dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente Legge e, specificatamente, il 2% per spese proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8% per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili.
4. Gli importi introitati da ogni singola Provincia saranno utilizzati per:
 - a) 20% da destinarsi quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art.37);
 - b) 20% quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
 - c) 30% per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento habitat, acquisto fauna da riproduzione);
 - d) 20% quale contributo ai Comitati di Gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;



- e) 10% per spese della Provincia per Osservatorio Faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale.
5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta Regionale in sede di approvazione del Programma venatorio annuale.

Art.55


**(Istituzione del fondo di tutela
della protezione agro-zootecnica)**

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione, un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui all'art.53 e art.54 comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel Bilancio Regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.
2. Il Programma venatorio Regionale annuale indicherà gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al primo punto.
3. Il risarcimento per danni provocati negli Ambiti destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli organismi preposti alla gestione.

Art. 56

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 0841010 del Bilancio Regionale.
2. Le somme da riscuotere a titolo di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata del Bilancio di previsione della Regione e sono destinate integralmente all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli Enti delegati per le spese connesse all'esercizio delle deleghe, di cui alla presente Legge.



3. Le somme iscritte al Cap. 0841010 possono essere integrate con ulteriori fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale di previsione.
4. Nei bilanci delle Province sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali dovranno affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa vigente.
5. I pagamenti devono essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente.

TITOLO VII

**Norme transitorie finali
Tassidermia e Imbalsamazione**

Art.57

(Zone protette esistenti)


1. Gli ambiti protetti, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura già istituite ai sensi della L.R. 10/84 e riportati nei Piani Faunistici Provinciali restano confermati con la presente Legge e la loro gestione é di competenza dell'Amministrazione Provinciale.
2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi entro 90 giorni alle disposizioni della presente Legge, ai sensi del precedente art.9 comma 4.

Art.58

**(Disposizioni transitorie sulle
Aziende faunistico-venatorie**

Trasformazione in Aziende agro-faunistico-venatorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente Legge. Dette concessioni sono disciplinate dal Regolamento regionale, approvato con deliberazione Consigliare n°586/87, per la parte non in contrasto con la presente Legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.
2. A richiesta del Concessionario, la Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1) in aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato Tecnico regionale e provinciale, se non in contrasto con la presente Legge.



Art.59

(Possesso di animali imbalsamati)

- 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente Legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge.

Art.60

(Tassidermia e imbalsamazione)


- 1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, regolamenta, nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
- 2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle Province le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel Calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
- 3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel Calendario venatorio.
- 4. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al punto 1 resta in vigore la normativa adottata dal Consiglio Regionale con provvedimento n°6 del 6/12/89, per la parte non in contrasto con la presente Legge.

Art.61

(Abrogazione e/o rinvio a norme esistenti)

- 1. Alla data di entrata in vigore della presente Legge Speciale cessano di avere applicazione le norme della L.R.10/84 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali", nonché della L.R.20/94 ed ogni altra normativa in contrasto con la presente Legge.
Restano in vigore i Regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Legge si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n°157 e quelle delle leggi citate con la presente normativa.
I Regolamenti attuativi della presente Legge saranno emanati dalla Regione nei sei mesi dalla promulgazione della presente Legge.
- 3. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'art.10 della legge 18 aprile 1975 n°110, come modificata

h




dall'art.1 della legge 25 marzo 1986 n°85, é dell'art.4 della legge 21 febbraio 1990 n°36, é soppresso.

- 4. Le guardie zoofile volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente Legge in materia di caccia a norma dell'art.44, comma 1, lettera b).
- 5. Le autorizzazioni, di cui al precedente art.35 comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa, sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente Legge.
- 6. La presente Legge é dichiarata vigente ai sensi e per gli effetti degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 7. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Puglia.

hi

**Il Dirigente Coordinatore
del Settore Regioneria
(Dott. Carlo FIGLIANI)**





TITOLO I (Disposizioni Generali)

- Art. 1 Finalità della legge
Art. 2 Oggetto della Tutela - Esercizio venatorio

TITOLO II (Funzioni Amministrative - Partecipazione)

- Art. 3 Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 4 Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione
Art. 5 Comitato Tecnico Regionale faunistico venatorio
Art. 6 Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria
Art. 7 Struttura tecnica regionale - Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà
Art. 8 Strutture tecniche provinciali (Osservatori faunistici provinciali - Centri di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà)

TITOLO III (Pianificazione faunistico-venatoria - Istituti di Gestione faunistico-venatoria)

- Art. 9 Piano faunistico venatorio regionale - Programma annuale di intervento
Art. 10 Piani faunistico-venatori provinciali-Programma annuale di intervento
Art. 11 Oasi di protezione
Art. 12 Zone di ripopolamento e cattura
Art. 13 Centri pubblici di produzione della fauna selvatica
Art. 14 Ambiti territoriali di caccia - ATC
Art. 15 Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 16 Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, di richiami vivi per la caccia di appostamento per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale
Art. 17 Aziende faunistico-venatorie - Aziende agri-turistico-venatorie
Art. 18 Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile
Art. 19 Terreni del demanio
Art. 20 Tabellazione
Art. 21 Introduzione di fauna selvatica dall'estero - Immissioni faunistiche






TITOLO IV (Attività venatoria)

- Art. 22 Esercizio venatorio - Limiti e modi
- Art. 23 Documenti venatori
- Art. 24 Licenza di porto di fucile per uso di caccia
- Art. 25 Tesserino venatorio regionale
- Art. 26 Abilitazione venatoria
- Art. 27 Esame di abilitazione venatoria
- Art. 28 Prove d'esame e ripetizione dell'esame
- Art. 29 Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio
- Art. 30 Registro dei cacciatori
- Art. 31 Specie cacciabili e periodi di caccia
- Art. 32 Mezzi di caccia
- Art. 33 Calendario venatorio regionale
- Art. 34 Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia
- Art. 35 Uccellazione - Cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria
- Art. 36 Appostamenti fissi e temporanei
- Art. 37 Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia
- Art. 38 Fondi chiusi
- Art. 39 Terreni in attualità di coltivazione
- Art. 40 Presenza di bestiame
- Art. 41 Accensione delle stoppie
- Art. 42 Impiego dei cani - Cani vaganti
- Art. 43 Divieti

TITOLO V (Vigilanza venatoria - Sanzioni)

- Art. 44 Vigilanza venatoria
- Art. 45 Attività di vigilanza - Corsi di formazione
- Art. 46 Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza
- Art. 47 Agenti dipendenti dagli enti locali
- Art. 48 Sanzioni penali
- Art. 49 Sanzioni amministrative
- Art. 50 Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio
- Art. 51 Procedimento sanzionatorio amministrativo
- Art. 52 Procedimento sanzionatorio penale

h.






TITOLO VI (Disposizioni finanziarie)

- Art. 53 Tasse di concessione regionale
- Art. 54 Riparto dei proventi delle tasse regionali
- Art. 55 Istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica
- Art. 56 Norme finanziarie

TITOLO VII (Norme transitorie finali - Tassidermia e imbalsamazione)

- Art. 57 Zone protette esistenti
- Art. 58 Disposizioni transitorie sulle Aziende faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende agro-faunistico-venatorie
- Art. 59 Possesso di animali imbalsamati
- Art. 60 Tassidermia e imbalsamazione
- Art. 61 Abrogazione e/o rinvio a norme esistenti



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 22-5-77

per DDL. Successo da 70 (sette) voti, siglati in ogni facciata del documento, e da 61 voti oltre l'indice

Deputato H.

